

Roma, 12 gennaio 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_01

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Aree e partecipazioni, test convenienza sulle rivalutazioni**

La nuova opportunità di rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto per partecipazioni (negoziato e non negoziato in mercati regolamentati) e terreni (agricoli ed edificabili) posseduti al 1° gennaio 2024 al di fuori del regime d’impresa – prevista dai commi 52 e 53 dell’articolo 1 della legge 213/2023 – pone come di consueto il tema della convenienza rispetto al regime ordinario di tassazione. Dalle prime apparizioni di questa facoltà (articoli 5 e 7 della legge 448/2001) l’imposta sostitutiva è andata progressivamente incrementandosi, da aliquote assai modeste (2% e 4%) all’attuale 16% e, di conseguenza, sono aumentate le casistiche in cui l’affrancamento offerto dal legislatore è più oneroso della tassazione ordinaria. Va ricordato, infatti, che l’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore attribuito ai beni e non sulla sola plusvalenza ed il costo fiscale non è, quindi, immediatamente confrontabile con il carico ordinario che, per le partecipazioni e per i terreni non edificabili (in questo caso optando per l’applicazione dell’articolo 1, comma 496, della legge 266/2005), ordinariamente sconta il 26% sul solo plusvalore realizzato. Stando così le cose, quando conviene affrancare? Tralasciando il caso delle aree edificabili (dove l’applicazione dell’Irpef a tassazione separata e la possibilità di rivalutare il costo di carico con l’indice Istat impongono un calcolo “sartoriale” caso per caso), il punto di equilibrio si trova quando il 26% sul presunto guadagno equivale al 16% sul valore di mercato. Si dimostra che la plusvalenza “di equilibrio” è pari al 160% del costo storico: infatti, fissato a 100 il costo storico e a 260 il valore di mercato, sia ha che il 16% di 260 equivale al 26% su 100. Per plusvalenze superiori, l’affrancamento potrebbe essere conveniente, diversamente meglio soprassedere. Ragionando in termini di rapporto tra valore di perizia (o di mercato) e costo fiscalmente riconosciuto, si può affermare che c’è convenienza se il costo fiscale è minore del 38,5% del valore di perizia (plus > 61,5% del valore di mercato). Vanno, però, considerati – per i terreni e le partecipazioni non negoziate – i costi di perizia, che, ove rimasti a carico del contribuente (e non, invece, accollati alla società partecipata che li deduce in cinque anni), sono a loro volta defalcabili dalla plusvalenza ove questa fosse maggiore di quella determinata con il valore asseverato. Sulle considerazioni di convenienza non possono non pesare alcuni recenti arresti giurisprudenziali, che confermano orientamenti oramai consolidati. Secondo la Corte di Cassazione, infatti: O gli eredi del contribuente che ha affrancato le quote con la sostitutiva non hanno diritto al rimborso di quest’ultima laddove abbiano proceduto ad una seconda rideterminazione di valore (ordinanza n. 31263/2023); O stessa soluzione in caso di terreno affrancato e poi ereditato (ordinanza n. 9958/2022), fattispecie in cui all’erede non è concesso neppure interrompere l’eventuale pagamento rateale della sostitutiva iniziato dal de cuius (ordinanza n. 19382/2018); O anche i donatari dei titoli

affrancati dal donante non hanno diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva, qualora abbiano proceduto a una seconda rideterminazione di valore (ordinanza n. 31054/2023). Sullo sfondo, i possibili mutamenti che dovrebbe portare l'attuazione della riforma fiscale, in particolare premiando i possessi prolungati nel tempo. Infatti, la legge 111/2023 di riforma del sistema tributario prevede, all'articolo 5 (ossia nell'ambito della revisione Irpef) –precisamente al numero 2, della lettera h) – la possibilità per i contribuenti di rideterminare, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, il valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni al fine della determinazione della base imponibile dei redditi diversi, precisando chela misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva potrà essere differente a seconda della durata del periodo di possesso del bene oggetto di rivalutazione. La relazione accompagnatoria, in proposito, conferma che si intende, in tal modo, stabilire l'applicazione a regime di questa disciplina, reiteratamente riproposta negli ultimi vent'anni e oltre.

Fonte: Giorgio Gavelli, *“Aree e partecipazioni, test convenienza sulle rivalutazioni”*, Il Sole 24 Ore del 12 gennaio 2024

➤ Nella filiera di oro e preziosi antiriciclaggio con criticità

Il presente intervento intende evidenziare due criticità che, all'interno della corposa normativa antiriciclaggio di cui si è dotato il nostro Paese, interessano gli operatori della filiera di produzione del gioiello: filiera che rappresenta una delle voci più significative della bilancia dei pagamenti nazionale. Le due criticità all'attenzione sono: 1 l'obbligo di “fermo amministrativo” dei preziosi usati acquistati da privati; 2 la sostanziale disapplicazione, per quanto riguarda gli operatori professionali in oro (Opo), laddove destinatari delle norme specifiche, dell'articolo 26 del Dlgs 231/2007. **Il «fermo» dei preziosi** Nel contesto del settore dei preziosi, l'obbligo di “fermo”, di cui all'articolo 128 del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), assume un ruolo cruciale per prevenire attività illecite legate al traffico di gioielli, metalli e pietre, preziosi. L'obbligo di fermo, riferito all' esercente che ha comprato cose preziose, nel contesto del Tulps, è disciplinato dall'ultimo comma dell'articolo 128. Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 128 così recita: «L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto». La principale ragione del contenuto dell'articolo 128 è costituita dall'esigenza di consentire alle autorità l'identificazione di eventuale merce di provenienza illecita. Tuttavia, l'obbligo di fermo di dieci giorni vale, secondo le prescrizioni connesse alla licenza di pubblica sicurezza, necessaria per operare, anche nel caso in cui, dopo la prima cessione di oreficeria usata, gli stessi oggetti vengano rivenduti, moltiplicando così il periodo di fermo in base al numero dei passaggi. Inoltre, non è chiaro se il medesimo periodo di fermo vada rispettato anche dall'operatore che abbia acquistato, ad esempio, un lingotto formato con metallo proveniente dalla fusione dell'oreficeria usata, che abbia già rispettato uno o più periodi di fermo. Tale ultima fattispecie rappresenta un'eventuale complicazione non da poco, ed è sostanzialmente incoerente con le citate finalità della disposizione: di fatto l'operatore che acquista da un altro operatore, eredita una operazione di per sé già pienamente tracciata. In questa situazione, potrebbe essere pertanto opportuno riconsiderare la formulazione della normativa; si potrebbe prevedere, ad esempio, che il periodo di fermo venga limitato al solo primo passaggio. **L'adeguata verifica di «terzi»** L'articolo 26 si occupa degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi. Al primo comma, recita: «ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica ecc.», dove per “terzi” la norma si riferisce agli intermediari bancari e finanziari. In sostanza, la normativa antiriciclaggio si applica anche agli Opo (operatori professionali in oro, ndr), i quali devono compiere, al pari degli operatori finanziari, le

operazioni di adeguata verifica della clientela. Tuttavia, l'attività di adeguata verifica, soprattutto quando necessaria per operatori dotati di organizzazioni non particolarmente strutturate e di piccole dimensioni, potrebbe risultare difficile. Per tale motivo, l'articolo 26 in commento, consente che l'attività di adeguata verifica possa essere delegata, ad esempio, agli intermediari bancari i quali, in virtù della loro organizzazione ormai strutturata, possono assolvere agli obblighi in parola per conto di chi, invece, una tale organizzazione non è in grado di averla. Pertanto, sarebbe auspicabile che gli istituti di credito valutino l'attivazione di un servizio che possa facilitare il compito degli Opo meno strutturati, consentendo così approfondite e precise verifiche con benefici generalizzati.

Fonte: Walter Marazzani, *“Nella filiera di oro e preziosi antiriciclaggio con criticità”*, Il Sole 24 Ore dell'11 gennaio 2024.

➤ **Nel realizzo controllato anche i diritti di voto spettanti alle società controllate**

Ai sensi dell'art. 177 comma 2 del TUIR, il regime di realizzo controllato trova applicazione alle operazioni di conferimento di partecipazioni mediante le quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo. La norma richiama espressamente il c.d. controllo di diritto ex art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. che deve essere verificato in capo alla società conferitaria la quale, pertanto, per effetto del conferimento, deve ottenere la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società scambiata. Il regime di realizzo controllato risulta, quindi, applicabile nel caso in cui la società conferitaria, prima dell'operazione, non detenga il controllo di diritto della società scambiata, ma lo acquisisca per effetto del conferimento. Qualora, invece, la società conferitaria, per effetto del conferimento, incrementi l'entità di una partecipazione che è già di controllo, il predetto regime è applicabile limitatamente alle acquisizioni che avvengono in virtù di obblighi legali oppure di vincoli statutari. Stante il richiamo della norma (soltanto) all'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., ci si è chiesti se, per la verifica del requisito del controllo, dovessero essere computati anche i diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società scambiata spettanti alle società controllate dalla conferitaria ai sensi dell'art. 2359 comma 2 c.c.. In base a tale disposizione, infatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., “si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto terzi”. Si consideri, ad esempio, il caso di una persona fisica che detiene il 40% delle quote della società Gamma, che intende conferire nella società Alfa che controlla integralmente la società Beta la quale, a sua volta, detiene il 20% delle quote della società Gamma. Dopo il conferimento, la società conferitaria Alfa deterrebbe le quote di Gamma per il 40% direttamente e per il 20% indirettamente tramite la controllata Beta. Solo computando anche le partecipazioni detenute indirettamente può ritenersi integrato il requisito dell'acquisizione del controllo di diritto di Alfa su Gamma. La questione non è di poco conto considerato che il rispetto delle condizioni previste dall'art. 177 comma 2 del TUIR consente alle parti di applicare il regime di realizzo controllato. Diversamente, fatto salvo il caso in cui risultino integrate le condizioni indicate nell'art. 177 comma 2-bis del TUIR, l'operazione sarebbe soggetta al criterio generale del valore normale ex art. 9 del TUIR. Ad esempio, nel caso in cui la società conferitaria Alfa non fosse integralmente posseduta dal conferente non sarebbe possibile accedere all'indicato regime del comma 2-bis. La dottrina che si è occupata della questione ha ritenuto corretta la soluzione di dover considerare anche i voti spettanti alle società controllate dalla conferitaria, anche alla luce della prassi dell'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione n. 75/2010 e circolare n. 53/2004)

che, sebbene con riferimento ad altre discipline tributarie, ha chiarito che la verifica dell'acquisizione o integrazione del controllo ex art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. deve essere effettuata, ai sensi del successivo comma 2, tenendo in considerazione anche i voti esercitabili nell'assemblea ordinaria per il tramite di società controllate (si veda "Realizzo controllato con requisito del controllo ampio" del 9 novembre 2023). A tal riguardo si segnala che, nello specifico contesto del conferimento di partecipazioni ex art. 177 comma 2 del TUIR, tale interpretazione è sostenuta da tempo dall'Agenzia delle Entrate, ancorché con una risposta a interpello non pubblicata (interpello DRE Lombardia n. 904-1261/2017). In particolare, l'Agenzia ha chiarito che il richiamo all'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. comporta la necessaria presenza del controllo di diritto derivante dalla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, per la determinazione della quale, come precisato nella C.M. n. 320/97 (con riferimento all'art. 5 del DLgs. 358/97), si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta ai sensi dell'art. 2359 comma 2 c.c. Pur non essendo oggetto di specifico chiarimento, i rapporti partecipativi indiretti dovrebbero assumere rilevanza solo se detenuti per il tramite di società controllate di diritto ex art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. dalla società conferitaria. Come affermato dall'Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 53/2004, "solo in tale ipotesi, infatti, il soggetto controllante, disponendo di un controllo effettivo nei confronti dell'organo deliberante delle controllate di «primo livello», ha la sicurezza che quest'ultime votino, conformemente alle sue indicazioni, nelle assemblee delle controllate di «secondo livello»".

Fonte: Alessandro Cotto e Carlotta Sgattoni, "Nel realizzo controllato anche i diritti di voto spettanti alle società controllate", Eutekne del 10 gennaio 2024.

➤ **Con i primi provvedimenti in Gazzetta, la riforma fiscale inizia a prendere forma**

In queste settimane la riforma fiscale si trova in un'importante fase attuativa, con l'approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di alcuni dei principali decreti legislativi. Il numero di interventi complessivamente previsto è però imponente per cui non di rado gli operatori si trovano in difficoltà nell'avere un quadro aggiornato dell'attuazione della delega fiscale. Un riepilogo sullo stato di avanzamento dei lavori, di tanto in tanto, può quindi essere utile. Iniziamo con il ricordare che la legge delega (L. n. 111 del 9 agosto 2023, pubblicata sulla G.U. 14 agosto 2023) è entrata in vigore il 29 dello stesso mese e delega il Governo per l'attuazione della riforma fiscale. Le tempistiche sono regolate dagli artt. 1 e 21 della medesima norma e, in base ad essi, è necessaria: - entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, l'adozione di uno o più DLgs. di riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la redazione di testi unici; - entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, l'approvazione di uno o più DLgs. recanti la revisione del sistema, con proroga di 90 giorni qualora i termini previsti per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti scadano nei 30 giorni che precedono la scadenza dei 24. Ulteriori fasi prevedono, poi, l'approvazione sia di DLgs. contenenti disposizioni correttive e integrative sia di un codice di diritto tributario. Mentre il periodo di consultazione pubblica dei testi unici non risulta ancora in corso, i decreti legislativi di riordino del sistema sono in fase di avanzamento. Il Governo ha incaricato il Comitato tecnico per l'attuazione della riforma, a sua volta costituito da 13 sottocommissioni suddivise per materia, le quali il 20 settembre 2023 hanno ultimato il loro lavoro presentando gli schemi dei decreti legislativi di attuazione. Ad oggi, cinque decreti hanno completato l'iter di attuazione e sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Si tratta dei seguenti: - decreto in materia di fiscalità internazionale (DLgs. 27 dicembre 2023 n. 209, nella G.U. 28 dicembre 2023 n. 301); - decreto attuativo del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (DLgs. 30 dicembre 2023 n. 216,

nella G.U. 30 dicembre 2023 n. 303); - decreto recante modifiche allo Statuto del contribuente (DLgs. 30 dicembre 2023 n. 219, nella G.U. 3 gennaio 2024 n. 2); - decreto sul contenzioso tributario (DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220, nella G.U. 3 gennaio 2024 n. 2); - decreto recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (DLgs. 30 dicembre 2023 n. 221, nella G.U. 3 gennaio 2024 n. 2). L'iter degli altri decreti, invece, non è ancora stato completato. Decreti su adempimenti e accertamento alle battute finali. Lo scorso 3 novembre il Governo ha approvato in esame preliminare in Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (A.G. 105). Ad oggi lo schema di decreto è all'esame delle Commissioni parlamentari e in particolare: - per quanto riguarda la Camera, la Commissione V bilancio dovrà esaminarlo il 9 gennaio, mentre la Commissione VI finanze camera ha già espresso parere favorevole con osservazioni il 21 dicembre; - per quanto riguarda il Senato, l'esame in Commissione V bilancio è previsto per il 9 gennaio, mentre in Commissione VI finanze non è stato ancora calendarizzato. Ad ogni modo, il termine per i pareri scade il 12 gennaio. Lo scorso 19 dicembre, infine, il Consiglio dei Ministri n. 62 ha approvato altri due provvedimenti. Da un lato, in via preliminare, è stato approvato il decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, dall'altro, in questo caso con approvazione definitiva, è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, denominato anche dichiarazioni e adempimenti (A.G. 93). Con la ripresa dei lavori, ci si attende un ulteriore impulso ai decreti, a cominciare dal decreto sulle sanzioni e quello sulla riscossione che, come dichiarato dal Vice Ministro Leo, a fine anno sono già in stato avanzato di lavorazione, ma dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri solo all'inizio di quest'anno. Mancano all'appello ancora importanti provvedimenti, come quello sull'IVA e sul reddito d'impresa per i quali non si hanno, al momento, notizie.

Fonte: Alice Boano, *“Con i primi provvedimenti in Gazzetta, la riforma fiscale inizia a prendere forma”*, Eutekne dell'8 gennaio 2024.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr